

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRO LOCO DI CASATENOVO-APS PER L'APERTURA AL PUBBLICO E LA VALORIZZAZIONE DELLE CHIESINE DI SANTA GIUSTINA E SANTA MARGHERITA. ANNI 2025 - 2028.

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2025 nella sede del Comune di Casatenovo in Piazza della Repubblica, 7

TRA

IL COMUNE DI CASATENOVO (C.F. - P.IVA 00631280138) con sede in Piazza della Repubblica n. 7, Casatenovo - rappresentato dal Responsabile del Settore servizi alla persona Dr.ssa Alessia Manzoni giusto Decreto sindacale n. 28 del 19/12/2024

E

PRO LOCO DI CASATENOVO-APS (C.F. 94000890130 - P.I. 02403160134) con sede in via Cascina Levada n.1, Casatenovo - rappresentata dal Presidente Rosa Adele Galbiati ed ivi per la carica domiciliata;

I dati sensibili, riferiti alle persone fisiche indicate nella presente convenzione, sono conservati presso l'ufficio cultura del Comune di Casatenovo;

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 comma 2 dello Statuto Comunale inerente il principio di sussidiarietà specifica che le funzioni dell'ente possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- l'art. 5 comma 2 dello Statuto comunale indica tra le finalità dell'ente "la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera manifestazione";
- l'art. 62, comma 1, dello Statuto Comunale specifica che il Comune valorizza le autonome forme associative;
- il Comune di Casatenovo è proprietario delle Chiesine di Santa Giustina e di Santa Margherita, due edifici religiosi di rilevanza artistica primaria già esistenti nel XII secolo entrambi arricchiti dalla presenza di pregevoli affreschi di epoca rinascimentale;
- presso la Chiesina di Santa Margherita si svolgono celebrazioni religiose d'intesa con la Parrocchia;
- presso la Chiesina di Santa Margherita si svolgono altresì concerti e visite guidate;
- le Chiesine di Santa Margherita e Santa Giustina sono inserite nella rassegna "Ville Aperte";
- la Giunta Comunale, nella seduta del 22/06/2017 con deliberazione n. 128, ha aderito al Bando Fondazione Cariplo 2017 "Patrimonio culturale per lo sviluppo" con il progetto territoriale in rete di restauro conservativo e strutturale,

sistemazione valorizzazione e miglioramento delle modalità di gestione del patrimonio culturale denominato “Antiche chiese nuove prospettive” in partenariato con Pro Loco di Casatenovo;

- è volontà dell’Amministrazione Comunale valorizzare le chiesine e garantire una maggiore fruibilità da parte dei cittadini, di appassionati di storia locale e di studenti;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 _ OGGETTO DELLA CONVENZIONE E FINALITA’

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra il Comune di Casatenovo e l’associazione Pro Loco di Casatenovo-APS per la valorizzazione delle chiesine di Santa Giustina e Santa Margherita, al fine di promuoverne l’uso e l’apertura al pubblico in occasione di eventi e visite guidate.

Pro Loco di Casatenovo-APS agirà in stretta collaborazione e sinergia con l’ufficio cultura del Comune.

ART. 2 _ OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO

L’Associazione Pro Loco di Casatenovo-APS si impegna a svolgere a propria cura e spese: servizio di custodia, pulizia, consegna chiavi e vigilanza in occasione di eventi e aperture al pubblico dei beni oggetto delle presente convenzione.

A tale scopo l’associazione è tenuta a presenziare, tramite proprio incaricato e per l’intera durata, a tutte le attività che si svolgono nella struttura ivi comprese le attività svolte da parte di terzi.

L’associazione Pro Loco di Casatenovo-APS è tenuta altresì ad impedire l’accesso alla Chiesina di Santa Giustina e alla Chiesina di Santa Margherita a chiunque non abbia titolo per accedervi.

L’associazione è pertanto responsabile di danni a persone e cose dovute alla mancata osservanza di quanto espresso ai precedenti punti 1,2 e 3 e dell’incolumità fisica di quanti partecipano a diverso titolo agli eventi e alle visite guidate. A tal fine Pro Loco di Casatenovo-APS provvederà alla stipula di idonea copertura assicurativa, che dovrà essere prodotta in copia all’ufficio cultura entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, pena la nullità della stessa.

Entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione l’associazione Pro Loco comunicherà all’ufficio cultura del Comune il nominativo del soggetto individuato quale referente per tutti i rapporti tra Comune e associazione in ordine all’attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Sarà compito del referente di Pro Loco di Casatenovo-APS informare costantemente gli organi del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, degli eventuali danneggiamenti causati da terzi.

L'associazione Pro Loco di Casatenovo-APS è tenuta a presentare al Comune entro il mese di aprile il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente in relazione agli artt. 4, 5 e 6, unitamente al bilancio annuale di esercizio.

ART. 3 _ OBBLIGHI DEL COMUNE DI CASATENOVO

Saranno a carico del Comune le utenze e la manutenzione ordinaria delle Chiesine di Santa Giustina e Santa Margherita e degli impianti e delle attrezzature in esse contenute.

Fanno carico al Comune tutte le opere di manutenzione straordinaria degli immobili oggetto della presente convenzione, delle relative pertinenze, degli impianti e delle attrezzature.

Al fine di consentire al Comune di Casatenovo di programmare per tempo quanto di propria competenza, il referente di Pro Loco di Casatenovo-APS dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto all'ufficio lavori pubblici ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Comune si riserva, in casi eccezionali non prevedibili e di estrema necessità, la facoltà di utilizzare le chiesine oggetto della presente convenzione previa comunicazione scritta all'associazione Pro Loco di Casatenovo-APS che non potrà opporre rilievi.

ART. 4 _ ATTIVITA' CULTURALI

Pro Loco di Casatenovo-APS, in stretta collaborazione e sinergia con l'ufficio cultura, si impegna a programmare e realizzare le seguenti attività:

- visite guidate alle chiesine in collaborazione con le associazioni locali;
- aperture straordinarie per studenti e insegnanti che ne facciano richiesta;
- mostre tematiche e concerti per valorizzare le chiesine;
- inserimento delle chiesine in circuiti musicali e culturali.

Il materiale pubblicitario dovrà essere trasmesso all'ufficio cultura per la pubblicazione sul sito e attraverso i canali pubblicitari istituzionali.

ART. 5 _ CAMPAGNE SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI

Pro Loco di Casatenovo-APS si impegna a favorire campagne di "fundraising" e di sensibilizzazione volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio artistico

comunale. I proventi dovranno essere finalizzati alle iniziative oggetto della presente convenzione ed esposti nella rendicontazione annuale.

ART. 6 _ UTILIZZO DA PARTE DI TERZI

Quando le chiesine non sono utilizzate né dall'associazione Pro loco di Casatenovo-APS e né dall'Amministrazione Comunale, Pro Loco, compatibilmente con la natura di associazione di volontariato, ne consente l'utilizzo a terzi nel rispetto dei criteri generali definiti dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui sia previsto il pagamento di un canone per l'utilizzo delle chiesine, questo è incassato direttamente da Pro loco di Casatenovo-APS che lo utilizza esclusivamente per la valorizzazione dei beni culturali oggetto della presente convenzione, presentando successivamente idonea rendicontazione annuale di quanto incassato.

Le spese per la valorizzazione dovranno essere debitamente documentate e rendicontate. In difetto, quanto incassato andrà riversato al Comune entro il termine della convenzione.

In ordine ai predetti introiti ed attività rimane di esclusiva responsabilità dell'associazione Pro Loco il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzativi, contabili e fiscali ad essi connessi.

ART. 7 _ DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione, che consta di n. 10 articoli, avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2028.

Alla scadenza indicata al punto precedente, la convenzione non potrà essere rinnovata.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 8 _ RECESSO

La cessazione anticipata della convenzione potrà essere richiesta entro il 30 novembre dell'anno in corso, anche da un solo contraente, con comunicazione per iscritto all'altro Ente.

Gli effetti della cessazione decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 9 _ INFORMATIVA PRIVACY

Ciascuna parte informa l'altra che i dati personali di cui alla presente nomina saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. I dati saranno trattati per tutto il tempo di validità della convenzione e fino ai 10 anni successivi per adempimenti legali e fiscali. Saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori delle Parti o da imprese espressamente nominate come

responsabili del trattamento; nonché saranno comunicati a terzi solo nei casi specificamente previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) e, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

Le parti convengono che per le attività di loro competenza sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali.

ART. 10 _ FORO COMPETENTE

Il Foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Lecco.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto e sottoscritto dalle parti

PER IL COMUNE DI CASATENOVO

PER PRO LOCO DI CASATENOVO-APS
